

Prot. n. 107 del 12/11/2018



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Genova, 08 NOV 2018

Prot. n. PG/2018/ 306535

Class. 2018/C2.4/43

Al Signor Presidente
I Commissione

S e d e

Al Signor Presidente
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 224 del 5
novembre 2018.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei
Consiglieri Alessandro Piana, Luigi De Vincenzi e Claudio Muzio, avente ad oggetto:

**"MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2011, N. 1
(DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)"**.

Al Signor Presidente della I Commissione per l'esame ai sensi degli artt.
83, primo comma e 85, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma,
lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere
obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Alessandro Piana)

Atti consiliari



Regione Liguria

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

224	05.11.2018
-----	------------

Oggetto:

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO
2011, N. 1 (DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)”

Atti consiliari

Regione Liguria

X LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

*I uniti
Guffati
AL*

Alessandro PIANA

Luigi DE VINCENZI

Claudio MUZIO

avente ad oggetto:

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)”**

Presentata alla Presidenza del Consiglio regionale il

- le liste relative alle votazioni delle Assemblee di Sindaci e delle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali restino attive per cinque anni, fatta salva, ovviamente, l'ipotesi di rinnovo delle procedure prima di tale termine qualora la lista risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata;
- nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora rieletti, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione qualora siano rieletti nella medesima carica.

L'articolo 3 dispone in ordine alla validità delle sedute precisando che il Regolamento interno del CAL dovrà tenere conto delle norme stabilite dalla legge con riferimento al quorum strutturale e alla pubblicazione dei nominativi nel sito istituzionale del Consiglio.

L'articolo 4 modifica l'articolo 10 della l.r. 1/2011, relativo al controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, allo scopo chiarire il ruolo del CAL in questo campo. Infatti, anziché mantenere la norma attuale che prevede una comunicazione periodica all'Assemblea, la nuova disposizione stabilisce che il CAL effettua monitoraggi sull'attuazione della legislazione regionale solo su richiesta del Presidente del Consiglio, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali. Si tratta, dunque, di un'attività che verrà svolta su specifico impulso dell'Assemblea.

L'articolo 5 prevede che la Convenzione venga stipulata con ANCI Liguria, con ciò attualizzando la diversa organizzazione degli organismi rappresentativi del territorio regionale.

L'articolo 6, con la finalità di agevolare e incentivare la partecipazione alle sedute del CAL, amplia la platea dei soggetti beneficiari del rimborso spese.

L'articolo 7 individua la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge avuto riguardo al possibile aumento dei rimborsi, per un ammontare di 1000,00 euro l'anno.

**"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)"**

Articolo 1

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali))

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2011 e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2011)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
 - "6 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6, non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute.
 - 6 ter. I nominativi dei componenti del Consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell'istituto della delega di cui al comma 6, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio"
2. Il comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata".
3. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"11 bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione."

Articolo 3

(Modifica all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
 - "1. Le riunioni del Consiglio delle Autonomie Locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 3, comma 6 bis.
 - 1 bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie Locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 6 bis."

Articolo 4

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 1/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "comunica periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa i dati" sono sostituite dalle seguenti: "effettua, su richiesta del Presidente del Consiglio, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali, monitoraggi sull'attuazione della legislazione."

Articolo 5

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2011 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "mediante convenzione con le associazioni delle Autonomie locali a livello regionale, ANCI Liguria e URPL", sono sostituite dalle seguenti: "mediante convenzione con ANCI Liguria".

Articolo 6

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 1/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2011 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "rappresentativi dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'articolo 2, lettere d) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentativi dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana".

RELAZIONE

La presente proposta di legge si pone la finalità di adeguare la normativa regionale riguardante il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) alle intervenute modifiche al quadro generale di riferimento con particolare riguardo alla riforma delle Province e soprattutto di trovare soluzioni alle criticità segnalate alla Presidenza del Consiglio da ANCI Liguria la quale, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 1/2011, è il soggetto attuatore del servizio di supporto al CAL sulla base di un'apposita Convenzione stipulata con l'Assemblea Legislativa.

Dal primo insediamento del CAL, avvenuto nel dicembre 2006, si sono manifestate una serie di problematiche, ancorché l'intervento normativo del 2011 abbia introdotto modifiche sostanziali; in particolare, ANCI Liguria ha richiamato l'attenzione sulla difficoltà di raggiungere il numero legale per la validità delle sedute, cosa che ha impedito in diverse occasioni al Consiglio delle Autonomie Locali di procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; altra questione sollevata ha riguardato le procedure per la nomina, la decadenza e la sostituzione, sempre nell'ottica di assicurare la continuità nella composizione dell'organismo, di prevedere sanzioni più severe in caso di assenza alle sedute e di incentivare la partecipazione ai lavori di tale organismo. Inoltre, è stata ravvisata l'opportunità di meglio definire il contributo del CAL al controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

L'articolo 1, dunque, abroga la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2011 eliminando così dall'elenco dei componenti il Presidente dei Consigli provinciali, e ciò in virtù della diversa normativa in materia.

L'articolo 2 interviene con una serie di integrazioni volte ad assicurare il miglior funzionamento del CAL, evitando che le sedute vadano deserte per mancanza del numero legale, e a semplificare per quanto possibile una serie di adempimenti; nel dettaglio, esso prevede che:

- a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali - che non abbiano attribuito la delega - non siano computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute; si tratta di introdurre un meccanismo che garantisca la funzionalità del CAL in assenza di un limitato numero di componenti, senza far ricorso a norme più restrittive come quelle che si rinvencono in altre esperienze regionali laddove i regolamenti di tali organismi ammettono che, in seconda convocazione, la validità delle sedute sia assicurata dalla presenza di almeno un terzo dei componenti (Calabria e Piemonte) o di almeno un quinto (Umbria);
- i nominativi dei componenti del Consiglio che non abbiano partecipato per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si siano avvalsi per le stesse dell'istituto della delega, siano pubblicati nel sito istituzionale del CAL allo scopo di stigmatizzare pubblicamente il loro comportamento, introducendo una sanzione di tipo morale;

Articolo 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15 della l.r. 1/2011, come modificato dalla presente legge, quantificati in euro 1.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 – 2021 allocati nella Missione 01 "Servizi istituzionali e generali e di controllo" – Programma 1 "Organi istituzionali".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Alessandro Piana



Luigi De Vincenzi



Claudio Muzio

